

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2293)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 16 NOVEMBRE 1962

Nuove disposizioni tributarie in materia di imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di titoli, merci o valori

ONOREVOLI SENATORI. — Le operazioni di anticipazione o sovvenzione contro deposito o pegno di titoli, merci o valori fatte dalle Casse di risparmio, Società o Istituti sono, allo stato presente, assoggettate ad una imposta surrogatoria di quelle del registro e del bollo con aliquote rapportate all'importo, alla natura ed alla durata di ogni singola operazione.

Le similari operazioni poste in essere tra privati, scontano, invece, la normale imposta di registro in misura proporzionale all'ammontare di esse.

L'accertamento, la liquidazione ed il versamento del tributo vengono effettuati in base a denuncia analitica delle singole operazioni poste in essere nel corso di ciascun semestre dell'anno a cui si riferisce l'imposta e comportano l'elaborazione di dati ed elementi che appesantiscono l'opera delle categorie interessate, e rendono difficoltosi i controlli effettuati dagli uffici finanziari.

Attualmente la materia trova organica sistemazione nel testo della legge delle « Tasse in surrogazione del bollo e del registro » approvato con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280 — legge che disciplina, tra l'altro, l'imposta di negoziazione e l'imposta sul capitale straniero, tributi anch'essi surrogatori ormai soppressi da tempo — e nelle disposizioni del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738 e del decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1947, n. 609.

Senonchè lo sviluppo verificatosi in questo campo per effetto del mutato valore della moneta e dell'accresciuto volume degli affari, e soprattutto le innovazioni tecniche introdotte dagli operatori economici fanno, peraltro, apparire ormai superate tali disposizioni, rendendone necessaria la revisione e l'adeguamento all'attuale effettiva situazione del mercato.

Basterebbe accennare alla circostanza che, in relazione alla legislazione vigente, le aper-

ture di credito in conto corrente, garantite da cambiali, poste in essere a mezzo di corrispondenza commerciale, pur sottraendosi all'obbligo del pagamento della imposta di registro compenetrata in quella di bollo dovuta sulle cambiali offerte in garanzia, non si rendono, tuttavia, assoggettabili all'imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni, non essendo esse assistite da deposito o pegno di titoli, merci e valori, mentre, è fuor di dubbio, che, dal punto di vista economico, esse conseguono gli stessi effetti di vere e proprie anticipazioni o sovvenzioni di somme. E ciò senza considerare che, spesso, la garanzia cambiaria, intanto viene considerata idonea dal creditore, in quanto trova appoggio nella personalità e nel patrimonio del debitore o nell'eventuale deposito di titoli e valori che egli abbia presso il creditore stesso.

Aggiungasi che le aliquote d'imposta applicabili alle anticipazioni o sovvenzioni su titoli (siano essi dello Stato, garantiti dallo Stato o di natura diversa) rimontano al 1943 e, cioè, ad un periodo di tempo in cui si ritenne di dover ridurre ad 1/5 le preesistenti maggiori aliquote già stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, per non gravare ulteriormente le contrattazioni su titoli e le operazioni di riporto eccedenti la durata massima di 40 giorni, assoggettate alla sovrainposta di negoziazione, tributo, come è noto, compreso tra quelli adottati per le contingenze dell'epoca.

Sta di fatto, però, che abolita nel 1947 tale sovrainposta, ed elevata, per effetto della legge 10 novembre 1954, n. 1079, la validità massima dei contratti di riporto da 40 a 135 giorni, non si è provveduto contemporaneamente ad adeguare il regime tributario a tale nuova situazione, sicchè, allo stato attuale, le operazioni di cui trattasi vengono a beneficiare di un trattamento fiscale di favore che non trova alcuna giustificazione e che, oltre tutto, comporta un'incidenza di gran lunga inferiore a quella che verrebbe a gravare sulle operazioni stesse agli effetti dell'imposta di registro, nel caso in cui esse fossero poste in essere tra privati per atto pubblico o scrittura privata.

Di qui l'opportunità, per evidenti motivi di perequazione tributaria, di procedere ad

un riordinamento della legislazione regolante la materia, disciplinandola su basi atte a rendere più semplice ed efficiente l'accertamento e la riscossione del tributo e con aliquote d'imposta che, tenendo conto del mutato valore della moneta e dell'attuale volume degli affari, restituiscano al tributo la sua originale funzione surrogatoria dell'imposta di registro.

A ciò provvede l'unito disegno di legge che, abbandonando il sistema di accertamento e di liquidazione del tributo sulla base della durata e dell'ammontare delle singole operazioni, proprio della legislazione del 1923, introduce il principio dell'accertamento e della liquidazione di esso sulla base della massima esposizione debitoria di ogni partita verificatasi nel corso di ogni trimestre solare e, nel contempo, provvede ad apportare opportuni ritocchi alle attuali aliquote d'imposta, ispirate al criterio di adeguarle al mutato valore della moneta ed all'esigenza di garantire un gettito del tributo quanto meno corrispondente a quello che deriverebbe all'Erario nel caso in cui le operazioni in parola fossero assoggettabili alla normale imposta di registro.

Trattasi, com'è possibile rilevare, di una notevole innovazione apportata alla materia, che non può non risolversi in un beneficio per gli operatori economici e per gli stessi Uffici del registro, facilitando essa la ricerca della base imponibile e le opportune necessarie operazioni di controllo intese ad accertare se l'imposta è stata corrisposta nella misura e nei termini effettivamente stabiliti.

È da rilevare, peraltro, che il nuovo testo legislativo esclude dall'applicazione di detto sistema le sovvenzioni o anticipazioni fatte da privati che tengono case di pegno, e ciò per la prevalente considerazione che, trattandosi di operazioni compiute in numero limitato, e che, generalmente, si esauriscono in un solo atto economico, l'attuale criterio di assoggettarle a tributo con una aliquota unica rapportata all'ammontare della operazione ed alla durata semestrale di essa, può considerarsi rispondente alle esigenze della categoria ed agli interessi del-

l'Erario. Naturalmente, anche a detta aliquota viene apportata una lieve maggiorazione per adeguarla a quelle stabilite per le altre categorie di operatori. Tale maggiorazione, tuttavia, può considerarsi compensata dal fatto che, per venire incontro alle categorie di cittadini meno abbienti, le operazioni di anticipazione e sovvenzione contro pegno che non eccedono l'importo di lire 10.000 vengono dichiarate esenti dal tributo.

Con detto provvedimento, infine, viene confermata al Ministero delle finanze la fa-

coltà, derivante dagli articoli 18 del regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, di consentire che la Banca di Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia corrispondano, a loro domanda, l'imposta di cui trattasi in base all'aliquota unica di lire 4 per ogni mille lire, in ragione d'anno, sulla media delle situazioni decarie. Aliquota questa che può considerarsi rapportata alla stessa misura delle aliquote d'imposta applicabili alle similari operazioni poste in essere dalle Casse di Risparmio, dalle Società e da Enti di qualsiasi genere.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I.****ANTICIPAZIONI O SOVVENZIONI FATTE
DA CASSE DI RISPARMIO, DA SOCIETA'
E DA ENTI DI QUALSIASI GENERE****Art. 1.**

Le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori fatte dalle Casse di Risparmio, da Società e da Enti di qualsiasi genere sono soggette ad una imposta, surrogatoria delle normali imposte di bollo e di registro, che si applica nei modi e nei termini previsti dalla presente legge e nella misura indicata nell'annessa tariffa.

Detta imposta si applica anche alle similari anticipazioni o sovvenzioni garantite da cambiali o da obbligazioni risultanti da corrispondenze, nonchè ai contratti a termine e di riporto su titoli e valori da chiunque fatti, quando superano la validità massima di 135 giorni, ed a quelli a termine su merci e derrate quando superano la validità massima di 180 giorni.

L'imposta non si applica alle operazioni di anticipazioni e sovvenzioni poste in essere da Enti o Istituti ammessi a corrispondere in abbonamento i tributi indiretti.

Art. 2.

L'imposta, di cui al precedente articolo, deve essere accertata sulla massima esposizione debitoria di ciascuna partita verificata nel corso di ogni trimestre solare ed è dovuta per tutto il trimestre stesso, indipendentemente dalla durata effettiva delle operazioni. Ai fini della determinazione della suddetta esposizione massima debitoria, deve aversi riguardo alle operazioni in essere al principio del trimestre solare ed a

quelle poste in essere, rinnovate o prorogate, siano, oppure no, rimaste estinte nel corso del trimestre stesso.

Ai fini della liquidazione dell'imposta la frazione di trimestre si computa per un trimestre intero.

È fatto obbligo alle Casse di Risparmio, alle Società ed agli Enti, di cui all'articolo 1, di presentare, entro i mesi di gennaio, di aprile, di luglio e di ottobre, all'Ufficio del registro del distretto nel quale hanno la sede principale, la denuncia delle massime esposizioni debitorie avutesi nel corso di ogni trimestre solare. Nella denuncia devono essere indicati:

- a) il numero della partita iscritta nel registro dell'Istituto;
- b) l'ammontare della massima esposizione debitoria della partita stessa relativa al trimestre solare precedente;
- c) l'importo dell'imposta dovuta.

L'imposta deve essere pagata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denuncia.

TITOLO II.**ANTICIPAZIONI O SOVVENZIONI FATTE
DAI PRIVATI CHE TENGONO CASE
DI PEGNO****Art. 3.**

Le operazioni di cui all'articolo 1, fatte da privati che tengono case di pegno, qualunque ne sia l'importo, sono soggette ad una imposta surrogatoria delle normali imposte di bollo e di registro che si applica, nella misura indicata nell'annessa tariffa, sull'importo complessivo delle operazioni fatte nel semestre solare precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un termine maggiore di 6 mesi, si valutano per una somma doppia per ogni semestre di maggiore durata delle medesime.

Le rinnovazioni o le proroghe devono essere considerate come nuove operazioni.

Art. 4.

È fatto obbligo ai privati che tengono case di pegno di presentare, entro i primi 10 giorni dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, all'Ufficio del registro del distretto nel quale hanno la sede, la denuncia delle operazioni di cui all'articolo 3. Tale denuncia deve essere redatta secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

L'imposta deve essere pagata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denuncia.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE OPERAZIONI FATTE DALLE CASSE DI RISPARMIO, DALLE SOCIETÀ E DAGLI ENTI DI QUALSIASI GENERE, NONCHÉ DAI PRIVATI CHE TENGONO CASE DI PEGNO

Art. 5.

L'applicazione dell'imposta di cui alla presente legge non esclude l'obbligo dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta sugli assegni bancari e sugli altri titoli emessi per lo svolgimento delle operazioni indicate negli articoli precedenti, nonchè sulle cambiali eventualmente emesse a garanzia delle operazioni stesse.

Art. 6.

Salvo patto contrario, le Casse di Risparmio, le Società, gli Enti di qualsiasi genere ed i privati che tengono case di pegno hanno diritto di rivalsa sui contraenti per le somme dovute a titolo d'imposta.

Art. 7.

Sono esenti da imposta le anticipazioni o le sovvenzioni per somme inferiori a lire 10.000 poste in essere contro deposito o pegno di merci e valori.

Resta fermo l'assoggettamento all'imposta di registro ed a quella di bollo dei mutui e delle sovvenzioni, senza deposito, pegno o garanzia di cambiali, ovvero con costituzione d'ipoteca, nonchè delle relative quietanze, poste in essere dalle Casse di Risparmio, dalle Società, da Enti e da privati che tengono case di pegno.

Art. 8.

È confermata la facoltà del Ministero delle finanze, già prevista dagli articoli 18 del regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, e 9 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, di consentire, su richiesta della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, che l'imposta surrogatoria di cui al precedente articolo 1 sia applicata, nei confronti dei suddetti istituti, con effetto dal trimestre solare successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, nella misura unica di lire 4 per ogni 1.000 lire, in ragione d'anno, sulla media delle situazioni decadarie.

TITOLO IV.

SANZIONI - TERMINI DI PRESCRIZIONE E DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Art. 9.

Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) l'omessa o la ritardata presentazione, nei termini prescritti, della denuncia delle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni di cui agli articoli 2 e 4, con una soprattassa pari alla imposta dovuta sull'imponibile non denunciato;

2) l'infedele denuncia con una soprattassa pari all'imposta occultata;

3) il ritardato pagamento delle imposte dovute, oltre i termini stabiliti dai sopradetti articoli 2 e 4, con una soprattassa pari al decimo dell'imposta di cui sia stato ritardato il pagamento.

Le soprattasse di omessa o tardiva denuncia o di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare, qualora la denuncia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei rispettivi termini. Tale disposizione non si applica alle soprattasse dovute per le infedeli denunce.

Le soprattasse di cui sopra sono a carico esclusivo delle persone fisiche o giuridiche obbligate alla denuncia ed al pagamento dell'imposta.

Art. 10.

L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e delle relative soprattasse dovute a norma della presente legge si prescrive nel termine di cinque anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito sulla base di infedele o incompleta denuncia.

Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione delle imposte o delle soprattasse indebitamente pagate.

Art. 11.

Per la risoluzione, in via amministrativa ed in via giudiziaria, delle controversie relative all'applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse si osservano le disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Art. 12.

L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative con-

troversie sono disciplinate dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e degli Uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonché, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli Uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli Uffici stessi.

I funzionari e gli impiegati di cui al secondo comma, nonché gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria, sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 13.

Le Casse di Risparmio, le Società, gli Enti di qualsiasi genere ed i privati che tengono case di pegno sono obbligati ad esibire alle persone indicate nell'articolo 12 i documenti contabili relativi alle operazioni di anticipazioni o sovvenzioni da loro fatte, rientranti nelle disposizioni della presente legge, e di permettere che ne facciano l'esame e che li pongano a riscontro con le denunce di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.

In caso di rifiuto, si osservano le disposizioni vigenti in materia agli effetti della imposta di bollo.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge e dell'allegata tariffa si applicano a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano, tuttavia, esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni le operazioni in corso per le quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sull'ammontare dell'anticipazione o sovvenzione e per la durata dell'operazione stessa.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e delle successive leggi modificative ed integrative nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

ALLEGATO A

TARIFFA DELLE IMPOSTE SULLE ANTICIPAZIONI O SOVVENZIONI CONTRO DEPOSITO O PEGNO DI MERCI, TITOLI, VALORI O CONTRO GARANZIA DI CAMBIALI O DI OBBLIGAZIONI RISULTANTI DA CORRISPONDENZE

Numero d'ordine della tariffa (1)	Indicazioni delle operazioni soggette ad imposta (2)	Misura delle imposte comprensive di ogni addizionale		Norme per la liquidazione delle imposte (5)
		per ogni 100 lire (3)	per ogni 1.000 lire (4)	
1	a) Operazioni di anticipazione o sovvenzione contro deposito o pegno di merci, titoli e valori o contro garanzia di cambiali o di obbligazioni risultanti da corrispondenze, fatte da Casse di risparmio, da Società o da Enti di qualsiasi genere;	0,250		L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art. 2 della legge.
	b) Contratti a termine o di riporto su titoli e valori da chiunque fatti, quando sono stipulati per un termine maggiore di 135 giorni;	0,250		<i>idem</i>
	c) Le stesse operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) fatte esclusivamente con titoli di Stato o garantiti dallo Stato;	0,125		<i>idem</i>
	d) Contratti a termine su merci e derivate da chiunque fatti, quando sono stipulati per un termine maggiore di 180 giorni.	0,250		<i>idem</i>
2	Le stesse operazioni di cui al n. 1 fatte da privati che tengono case di pegno	—	4	L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'art. 3 della legge.